

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

**Art. 1***(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2019 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 26 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.>>.

**TESTO PROPOSTA DALLA COMMISSIONE**<<Modifiche alle leggi regionali **9/2009**, 19/2013, **37/2017**, 45/2017, **20/2018** e 29/2018>>**Art. 1***(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:

<<3 bis. Nei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.>>.

**Art. 2***(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013)*

Identico

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

**Art. 3****(Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)**

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole <<31 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 2020>>.

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.

3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 marzo 2021.

4. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come sostituito dall'articolo 9, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

a) dopo le parole <<concessione di contributi>> sono inserite le seguenti: <<, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento>>;

b) dopo la parola <<condomini>> la parola <<residenziali>> è soppressa.

6. Al comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo la parola <<condomini>> la parola <<residenziali>> è soppressa.

## Art. 2

(Modifica alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e comuni non in UTI - anni 2019-2021", relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, la descrizione dell'oggetto dell'intervento di investimento del Comune di Fanna riportata al numero progressivo 20: "Edilizia scolastica: Realizzazione nuova sede Direzione Didattica di Fontanafredda" è sostituita dalla seguente descrizione: "Demolizione e ricostruzione Scuola primaria".

## Art. 3

(Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto individuati, le Missioni, Programmi, Titolo in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

## Art. 4

(Modifica alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

Identico

## Art. 5

(Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto individuati, le Missioni, Programmi, Titolo e **Direzione centrale competente** in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

N. INTERVENTO	Missione	Programma	Titolo
6	5	1	2
25	5	1	2
38	5	1	2
54	5	1	2
56	5	1	2
97	5	1	2
102	5	1	2
105	5	1	2
106	5	1	2
107	5	1	2
111	5	1	2

N. INTERVENTO	Missione	Programma	Titolo	Direzione centrale competente
6	5	1	2	CULTURA E SPORT
25	5	1	2	CULTURA E SPORT
38	5	1	2	CULTURA E SPORT
<b>45</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>AMBIENTE ED ENERGIA</b>
54	5	1	2	CULTURA E SPORT
56	5	1	2	CULTURA E SPORT
97	5	1	2	CULTURA E SPORT
102	5	1	2	CULTURA E SPORT
105	5	1	2	CULTURA E SPORT
106	5	1	2	CULTURA E SPORT
107	5	1	2	CULTURA E SPORT
111	5	1	2	CULTURA E SPORT

**Art. 6****(Modifica all' articolo 11 della legge regionale 29/2018)****1. Alla lettera d) del comma 33**

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

**Art. 4**  
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo **3** è autorizzata la spesa complessiva di **9.980.000** euro, suddivisa in ragione di 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:

a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;

b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

**dell'articolo 11 della legge regionale 29/2018 la parola <<2018>> è sostituita dalla seguente: <<2019>>.**

**Art. 7**  
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo **5** è autorizzata la spesa complessiva di **10.580.000** euro, suddivisa in ragione di 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 **e di 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.**

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:

a) Identica

b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021;

**c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla**

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 45/2017 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.

**Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.**

**3. PROPOSTA DI STRALCIO**

**4. PROPOSTA DI STRALCIO**

5. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (capitolo di spesa 6410)

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio 2019-2021. (capitolo di spesa 4150)

## DISEGNO DI LEGGE N. 40

&lt;&lt;Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018&gt;&gt;

**Art. 5**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 8**  
(Entrata in vigore)

Identico